

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GENNAIO ●●●

15 VENERDÌ

IVA

Fatturazione differita per consegne di dicembre. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di dicembre; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di dicembre, anziché al mese di gennaio.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di dicembre a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di dicembre ai sensi del dm 15-11-1975.

Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro. I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 154,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011, in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12-7-2011).

Si veda anche la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 80/E del 24-7-2012 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Registrazione fatture acquisti intracomunitari. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite, e anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese.

ATTENZIONE

Le scadenze potrebbero subire modifiche e/o integrazioni a seguito dei provvedimenti di fine anno in corso di approvazione. ●

Qualora non siano pervenute entro il mese di dicembre le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre, entro oggi si deve emettere apposita autofattura da registrare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta/fattura fiscale o scontrino fiscale, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno pagato entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in parte, la 2ª rata a saldo dell'Imu e/o della Tasi dovute per l'anno 2015;
- gli eredi delle persone decedute successivamente al 16-2-2015 per le quali non sono state versate in tutto o in parte, entro il 16 dicembre scorso, le imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2014 risultanti dal modello Unico 2015, fatta salva la facoltà di versare gli importi dovuti entro oggi con la maggiorazione dello 0,4% ovvero a rate;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di novembre;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle rite-

nute Irpef operate in acconto nel mese di novembre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;

- i datori di lavoro che non hanno versato entro il 16 dicembre scorso, in tutto o in parte, l'acconto sull'imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (tfr).

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dello 0,5% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 30-12-2015) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5-8-2011 e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27.

Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Si fa presente che le percentuali sopra riportate potrebbero ridursi alla metà e il termine per ravvedersi aumentare da 30 a 90 giorni qualora la legge di stabilità per il 2016, in corso di approvazione, anticipi all'1-1-2016 le nuove disposizioni previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (Supplemento ordinario n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7-10-2015), fatti salvi i chiarimenti dell'amministrazione finanziaria in merito all'applicazione delle nuove sanzioni e del favor rei.

16 SABATO

INPS

Versamento contributo mensile pescatori autonomi. I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute

dall'Inps. Per la contribuzione dovuta per l'anno 2015 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 55 del 10-3-2015 consultabile sul sito www.inps.it

Versamento contributi lavoratori dipendenti. Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens).

Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata. Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo fiscalmente imponibile derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Le aliquote contributive dovute per il 2015 alla Gestione separata, dopo le modifiche apportate con la legge n. 11 del 27-2-2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28-2-2015) che ha convertito il decreto legge n. 192 del 31-12-2014, sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 27,72% (invariata rispetto al 2014) per i lavoratori autonomi con partita Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 30,72% (nel 2014 era 28,72%) per tutti gli altri soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 23,5% (nel 2014 era 22%) per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012 consultabili sul sito www.inps.it dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

Si ricorda che i rapporti di lavoro soggetti alla Gestione separata Inps sono stati ultimamente interessati da diversi interventi modificativi, oggetto di numerosi articoli pubblicati su questa rivista, tra i quali quello attuato con l'art. 1, commi 491 e 744, della legge n. 147 del 27-12-2013 (Supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27-12-2013), cosiddetta legge di stabilità per il 2014.

INPS (GESTIONE EX SCAU)

Versamento contributi cd e iap (ex iatp).

Scade il termine per effettuare il versamento della 4ª rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli professionali, dovuti per l'anno 2015, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità. Dal 2012 l'Inps non invia più i quattro modelli F24 già compilati, ma solo una comunicazione con i dati da riportare nei modelli F24 per ogni rata di pagamento. Si ricorda che la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22-4-2004) modificato con decreto legislativo n. 101 del 27-5-2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la previgente figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (iatp) a decorrere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo le circolari Inps n. 85 del 24-5-2004, n. 100 dell'1-7-2004 e n. 48 del 24-3-2006.

Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere gravati di un ulteriore contributo associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole rappresentative a livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo ac-

cordata all'organizzazione sindacale la quale provvederà a segnalarlo all'Inps. Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale per mancanza dei presupposti, gli interessati possono ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.

La scadenza vale anche per i contributi 2015 dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Per la misura dei contributi dovuti per l'anno 2015 e per altre informazioni si veda la circolare Inps n. 108 del 27-5-2015.

IVA

Liquidazione mensile di dicembre.

Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di dicembre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 gennaio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di dicembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (dm 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di dicembre.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2011 a pag. 29. Per l'applicazione della cosiddetta «Iva per cassa» con l'art. 32-bis del decreto legge n. 83 del 22-6-2012 (Supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26-6-2012), introdotto in sede di conversione nella legge n. 134 del 7-8-2012 (Supplemento ordinario n. 171 alla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11-8-2012), è stato previsto un nuovo regime per le operazioni effettuate dall'1-12-2012, come disposto con decreto del ministro dell'economia e delle finanze dell'11-10-2012. Si vedano al riguardo gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 40/2012 a pag. 37 e n. 46/2012 a pag. 30.

Per quanto concerne i nuovi limiti per optare per la liquidazione trimestrale si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 4/2012 a pag. 30.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011, 12/2012, 3/2013 e 6/2014, rispettivamente a pag. 82, 32, 30, 41, 32 e 31, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il dm 10-2-2011 (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18-2-2011), la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E, 16/E e 32/E, rispettivamente dell'11-3-2011, 19-4-2011 e 30-12-2014, l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26-4-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012) e l'art. 9 del decreto legge n. 35 dell'8-4-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8-4-2013) convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6-6-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7-6-2013).

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di dicembre. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

IRPEF

Ritenute d'acconto. Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa all'anno 2014 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente. Si ricorda che i datori di lavoro, alla fine dell'anno, devono ricalcolare l'imposta sul totale dei compensi percepiti da ogni singolo dipendente, tenendo conto delle detrazioni previste dalla legge e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef. Dalla differenza tra l'imposta dovuta per l'anno 2015 e l'imposta già trattenuta, si ottiene l'importo a conguaglio che si deve eventualmente versare o recuperare. Nel caso che, durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro, a richiesta del sostituto, abbia operato le ritenute d'imposta in base a un'aliquota più elevata di quella derivante dal ragguglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito, si veda la risoluzione del Ministero delle finanze n. 199/E del 30-11-2001.

Si ricorda inoltre che è possibile effettuare il conguaglio fino a 2 mesi dopo la fine dell'anno; pertanto, qualora i datori di lavoro non siano stati in grado di effettuare le operazioni di conguaglio entro il 31-12-2015, lo possono fare in gennaio

o comunque entro febbraio 2016, con il conseguente spostamento al 16 febbraio o al 16 marzo dei termini per il versamento delle ritenute.

È opportuno rammentare che l'eventuale spostamento fino al 29-2-2016 delle operazioni di conguaglio va operato con riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31-12-2015, e alle ritenute operate fino a tale data e di conseguenza versate entro oggi. Tuttavia, è consentito includere nelle operazioni di conguaglio anche gli emolumenti relativi al 2015 corrisposti entro il 12-1-2016.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 3-1-2005 e n. 10/E del 16-3-2005.

ACCISE

Versamento imposte. I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (ad esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

CONDOMINI

Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento, con il modello F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 50% (65% in certi casi) per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 65% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

DIVIDENDI E UTILI

Versamento ritenute. Le società di capitali, comprese le cooperative a responsabilità limitata, devono versare entro oggi, con il modello F24 telematico, le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente (ottobre-dicembre) nonché le ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario